Schema di Convenzione **Allegato B**

PAC CALABRIA 2014-2020

Azione 9.3.6bis "Risposte all'emergenza epidemiologica Covid-19"

CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE, SERVIZI SOCIO-SANITARI

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di……/
l'Azienda Ospedaliera di …….

PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE DENOMINATA

"COMPENSI AGGIUNTIVI *UNA TANTUM*"

DCA 140 e s.m.i

L'anno …….. il giorno ……. presso la sede della Giunta Regionale della Calabria, sita in Catanzaro, loc. Germaneto (Cittadella Regionale)

Tra

la Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari di seguito denominata "Regione Calabria", rappresentata da_____, nato a _____ Prov (__) il_____la quale interviene nel presente atto per la sua espressa funzione di Dirigente_____, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 7/1996, domiciliata ai fini del presente Atto presso la sede dello stesso Dipartimento, in Catanzaro.

ed il Beneficiario del contributo

Azienda Sanitaria Provinciale/Azienda Ospedaliera di_____con sede in_____, PI._____, rappresentato da_____nato a_____il _____CF _____ _____e residente a _____ _____in via _____Prov_____(di seguito "il beneficiario")

VISTA

- la Delibera di Giunta Regionale n.448 del 14/11/2016, con la quale è stato approvato il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
- il parere favorevole della Conferenza Stato - Regioni n. 26/CSR, reso nella seduta del 23/02/2017 ai sensi del punto 2 della Delibera CIPE n.10/2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all' art. 1, comma 242, della Legge n. 147/2013 previsti nell' Accordo di Partenariato 2014/2020", sul Programma di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
- la Delibera CIPE n.7 del 03/03/2017 "Programma di Azione e Coesione 2014/2020. Programma complementare Regione Calabria";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 320 del 25/07/2017 "Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria: Presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017";
- la Delibera del Consiglio Regionale n.245 del 26/10/2017 "Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria: presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n.258 del 21/06/2019 "Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario";
- la Delibera di Giunta Regionale n.432 del 27/09/2019 che ha approvato il manuale del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) da applicare al Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e al Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020";
- la Delibera di Giunta Regionale n.644 del 30/12/2019 "Programma di Azione Coesione (PAC) Calabria 2014/2020. Istituzione del Comitato di Coordinamento";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e gli ulteriori provvedimenti normativi relativi alla emergenza sanitaria in atto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 488 del 22 dicembre 2020 "Programma di azione e

coesione (PAC)/Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario".

- La Delibera di Giunta Regionale n. 447 del 14 settembre 2021 "Programma di azione e coesione (PAC)/Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario".
- la Delibera di Giunta Regionale n. 567 del 18/12/2021, "Programma di azione e coesione (PAC)/Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario" nella quale si è anche proposta l'istituzione della misura 9.3.6bis nel Programma Operativo Complementare Calabria 2014-2020 con una dotazione finanziaria di 22 milioni di euro;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 23.12.2021 "Programma di azione e coesione (PAC)/Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 18.02.2022 "Programma Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario", che approva la proposta di rimodulazione del piano finanziario del Piano Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria, per come proposto nella Delibera di Giunta regionale n. 574 del 23/12/2021;
-

PREMESSO CHE

- il DL 34/2020, all'art. 2 comma 6 lettera b dispone che le risorse stanziate con DL 18/2020 possono essere incrementate con proprie risorse disponibili;
- nel rispetto delle specifiche regole di ammissibilità, i fondi europei (e i Programmai Operativi Complementari POC) possano fornire ai cittadini l'accesso ai servizi attraverso il sostegno alla sanità e alla sanità di prossimità;
- nell'ambito dell'Asse 10 (OT9 FSE) è prevista l'azione 9.3.6 bis "Risposte all'emergenza epidemiologica Covid-19" con la quale si intende garantire l'accesso al sistema sanitario per rispondere all'emergenza Covid-19 e il sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19;
- alla suddetta misura 9.3.6bis si applicano le regole di cui alla Delibera n. 290 del 19.10.2020 (e s.m.i.) con la quale sono state approvate modifiche al SI.GE.CO e al Manuale per la Selezione delle operazioni, di cui alle D.G.R nn. 492/2017 e 340/2019 e al DDG n. 9651/2019, nell'ambito dei quali è prevista la "Procedura selettiva - Emergenza COVID-19" di cui al paragrafo 4.1.2.1 del predetto Manuale;
- in materia di indennità COVID è vigente un accordo sottoscritto, il 6 luglio 2020, dal Delegato del Soggetto Attuatore per l'emergenza COVID-19, e per adesione dai rappresentanti delle OO.SS. FP CGIL Calabria, CISL FP Calabria, UIL FPL Calabria, CGIL MEDICI, UIL Medici e dalla Presidenza della Regione Calabria per il riconoscimento di incrementi economici per l'attività straordinaria svolta dai lavoratori del Comparto del Servizio Sanitario della Regione Calabria in occasione dell'emergenza da COVID-19;
- con Delibera n. 319 del 19.10.2020 la Giunta regionale ha preso atto del richiamato *"Accordo per il riconoscimento di incrementi economici per l'attività straordinaria svolta dai lavoratori del Comparto del Servizio Sanitario della Regione Calabria in occasione dell'emergenza da COVID-19";*
- Con prot. n. 4364 del 19/02/2021 è stata pubblicata la nuova circolare ANPAL che modifica la circolare n. 8013 del 31/08/2020, che di fatto amplia la platea dei beneficiari

degli interventi di cui alla lettera (h) "*Supporto al personale del sistema sanitario impegnato nell'ambito dell'emergenza COVID-19*" coinvolgendo tra l'altro anche il personale tecnico -amministrativo in servizio presso le aziende del SSR;

- Con DCA 140 del 31/12/2021 è stato preso atto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 567 del 18.12.2021 e n. 574 del 23.12.2021 e contestuale avvio della fase ricognitiva da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale volta ad accertare e quantificare le spese per il relativo lavoro supplementare e compensi aggiuntivi connessi alla pandemia COVID-19.
- con DGR n. 68 del 28/02/2022 alla luce delle già citate delibere della Giunta Regionale n. 567 del 18.12.2021 e n. 574 del 23.12.2021, nonché delle intervenute modifiche alla circolare ANPAL di riferimento per l'attuazione della misura 9.3.6bis, è stato deliberato il *Cofinanziamento a valere sull'azione 9.3.6.bis del PAC 2014-2020 degli interventi volti a potenziare e supportare il personale del SSR per il trattamento dei pazienti con covid-19 facendo ricorso alla procedura selettiva "emergenza covid-19" adottata con DGR POR FESR-FSE 2014-2020 328 del 02.11.2020,* modificando contestualmente l'Allegato 1 alla procedura per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva *anche al restante personale rientrante nella categoria a rischio basso impegnato nel contrasto all'emergenza Covid-19, in linea con le nuove disposizioni dettate dalla circolare ANPAL 4364/2021 e con l'accordo siglato il 6 luglio 2020 tra il Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari e le rappresentanze sindacali*;
- con DCA_____del_____sono state approvate le Linee Guida relative all'operazione "Compensi Aggiuntivi *Una Tantum*", la nuova scheda di rendicontazione e il relativo schema di Convenzione;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra le parti per come sopra identificate, si conviene quanto segue.

Articolo 1
OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto tra il beneficiario del contributo[1], _____, di seguito Beneficiario, e la Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-sanitari.
2. Oggetto del presente Atto è il finanziamento pubblico a valere sul PAC Calabria 2014/2020 Asse 10 "*Inclusione Sociale" Azione 9.3.6bis "Risposte all'emergenza epidemiologica Covid-19*" concesso in forma di Contributo Una Tantum per la realizzazione dell'operazione denominata "*COMPENSI AGGIUNTIVI UNA TANTUM";*
3. L'importo ammesso a finanziamento riconosciuto al Beneficiario sarà determinato in base alle informazioni rinvenienti attraverso l'espletamento della procedura prevista al successivo Articolo 6 che disciplina l'accesso al finanziamento dell'intervento di cui al comma 2 messo in atto per fronteggiare l'emergenza Sanitaria COVID-19;

[1] Riportare i dati identificativi del Beneficiario.

Articolo 2
VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

1. La presente Convenzione è valida fino al completamento dell'intervento ed in ogni caso non oltre alla data del 31/12/2023.
2. Ai fini del rispetto della suddetta tempistica il Beneficiario si impegna ad avviare la procedura dettagliata al successivo Articolo 6, trasmettendo la richiesta di erogazione del finanziamento unitamente agli allegati previsti entro il termine di quindici giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
3. La Regione Calabria verificherà il rispetto della tempistica indicata nel presente articolo e, laddove i termini indicati saranno superati, non rilevandosi evidenti cause terze al ritardo conseguito, potrà procedere con l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso ai sensi dell'Articolo 9 della presente Convenzione.

Articolo 3
OBBLIGHI DELLA REGIONE CALABRIA

1. La Regione Calabria sovrintende al rispetto della presente Convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, sull'attuazione dell'operazione finanziata, sulla sua rendicontazione e sull'erogazione del relativo contributo.
3. Fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.
4. Fermi restando il rispetto degli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste ai successivi Articoli 5 e 6, la Regione si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite della presente Convenzione, il contributo richiesto;

Articolo 4
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi generali:

a) sottoscrivere la presente Convenzione accettandone tutte le condizioni previste;
b) realizzare l'intervento secondo la disciplina di cui alla presente Convenzione;
c) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei e con le disposizioni di cui al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) da applicare al Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020;
d) realizzare l'intervento entro il 31/07/2023;
e) formalizzare la richiesta di erogazione del finanziamento entro i termini indicati all'Articolo 2 e secondo le modalità previste all'Articolo 6;
f) rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) comma 4 dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma

assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;

g) curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del finanziamento (saldo);

h) conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;

i) mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del finanziamento (saldo);

j) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;

k) utilizzare il Sistema Informativo (SIURP) - istituito in conformità all'art. 125, comma 2, Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III "Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza" del Reg. (UE) n. 480/2014 - messo a disposizione dall'AdG, tramite l'individuazione di un referente aziendale abilitato, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione finanziata al fine di assicurarne la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;

l) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie entro i termini temporali per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del finanziamento (saldo);

m) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE, nazionali e regionali;

n) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'operazione comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;

o) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che le attività realizzate siano conformi a quanto previsto dalla presente Convenzione;

p) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore

Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;

q) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Atto, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Calabria a tal fine;

r) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati;

s) garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.);

t) disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;

u) Ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;

v) Ove ricorre, dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;

w) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);

x) adottare misure appropriate per evitare il rischio di doppio finanziamento dell'intervento;

y) Il Beneficiario solleva la REGIONE CALABRIA da ogni responsabilità relativa a eventuali ricorsi e azioni legali derivanti dalla violazione di norme e regolamenti da parte del Beneficiario o dalla violazione dei diritti di terzi.

Articolo 5
SPESE AMMISSIBILI

1. In linea generale sono ammissibili le spese del personale[2] direttamente e indirettamente assegnato al trattamento dei pazienti con COVID-19, purché genericamente impegnato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, attraverso il riconoscimento di una "*indennità aggiuntiva una tantum"* riferibile unicamente al periodo lavorativo che va dalla data del **01/02/2020 al 06/07/2020;**

2. *L'indennità di cui al presente comma 1,* riconosciuta a seconda del livello di rischio, come sancito nell'accordo sindacale del 6 luglio 2020 è riepilogata nella seguente tabella:

Rischio alto	€ 1.830,24
Rischio medio	€ 883,57
Rischio basso	€ 252,45

a. Rischio alto: personale impiegato in attività COVID

- Tutte le Unità operative dedicate COVID, Ospedaliere e Territoriali;

[2] Si ribadisce il rispetto del DL 14 del 9 marzo 2020 per le procedure di selezione del personale da impiegare nel contrasto all'emergenza pandemica.

- Terapie Intensive e Rianimazioni COVID;
- PS DEA I e II livello;
- Dipartimento Prevenzione e attività territoriale;
- Trasporti pazienti COVID 118;
- Laboratori e microbiologie COVID;
- Radiodiagnostica COVID;
- Sale operatorie e aree sub-intensive pazienti COVID;
- Dialisi COVID;
- Camere mortuarie in H area COVID;
- ADI paziente COVID;

b. Rischio medio: personale non direttamente impiegato in attività COVID
- PS non DEA e PPI;
- Farmacie in ospedali COVID;
- Centrali operative 118;
- Terapie intensive e Rianimazioni;
- Altre UO di Presidi Ospedalieri COVID;

c. Rischio basso: restante personale, non rientrante nelle categorie di "rischio alto" o "rischio basso".

3. Nel rispetto delle specifiche regole dell'ammissibilità della spesa, l'importo riconoscibile, è calcolato come il prodotto tra i *giorni in servizio* nell'emergenza COVID-19 e la *tariffa giornaliera forfettaria* in base al livello di rischio, fino al valore massimo stabilito nell'accordo sindacale sottoscritto il 6 luglio 2020 (come da tabella sopra riportata).

4. Ai fini della rendicontazione della spesa si farà riferimento a quanto disposto nella Circolare ANPAL n. 4364 del 19.02.2021. Inoltre, tutte le spese devono:

   a) essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione;
   b) essere effettivamente e strettamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento;
   c) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, etc.), dai quali risulti chiaramente l'oggetto della prestazione svolta dal soggetto che eroga il servizio o fornisce beni;
   d) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
   e) essere chiaramente imputate al soggetto Beneficiario;
   f) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto Beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione finanziata; inoltre, la relativa voce del cedolino paga del destinatario dell'intervento dovrà riportare espressamente l'indicazione "Compensi aggiuntivi una tantum – DCA 140/2021 e s.m.i. periodo dal 01.02.2020 al 06.07.2020".

5. A tal proposito si specifica quanto segue:

a) tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria. Pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti al programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti e quindi non ammissibili.

b) ai fini della prova del pagamento il soggetto Beneficiario deve presentare il mandato di pagamento quietanzato, unitamente, in caso di mandato cumulativo, al prospetto di riconciliazione, da cui si evinca il pagamento; inoltre, deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito relativo alla mensilità in cui è stata corrisposta l'indennità una tantum;

c) tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto Beneficiario (tenuta di contabilità separata del progetto).

Articolo 6
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. La Regione Calabria erogherà il finanziamento concesso con la presente Convenzione attraverso l'acquisizione della modulistica e dei relativi allegati, rinvenibile nel documento "**Linee Guida per i Beneficiari – Compensi aggiuntivi *Una Tantum*", che costituiscono parte integrante del presente atto,** secondo le modalità di seguito esposte:

   a) Il Beneficiario entro i termini stabiliti all'Articolo 2, dovrà trasmette a mezzo PEC all'indirizzo dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it della Regione, la Domanda di erogazione del finanziamento, opportunamente firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, secondo il format di cui all'Allegato 1 alle "*Linee Guida per i Beneficiari – Compensi aggiuntivi Una Tantum*" di cui al DCA 140 del 31/12/2021 e s.m.i.;

   b) Unitamente alla domanda di erogazione, di cui alla precedente lettera a), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

      - Prospetto riepilogativo per la rendicontazione delle spese maturate – in pdf - per la rendicontazione delle somme forfettarie (Compensi aggiuntivi *una tantum*) (Allegato 2 alle Linee Guida - foglio "1_Compensi Aggiuntivi");
      - File excel "Azione 9.3.6bis_Elaborazione_Compensi aggiuntivi Una Tantum", in Allegato alle Linee Guida;
      - Attestazione rilevazione timbrature in pdf[3] ed in formato excel nel periodo di emergenza COVID 19 del personale indicato nel prospetto riepilogativo per la rendicontazione delle somme forfettarie (Compensi aggiuntivi *una tantum*);

   c) A seguito della ricezione entro i termini stabiliti all'Articolo 2 e verifica di completezza della documentazione prevista per la domanda di erogazione delle spese maturate relative al personale direttamente o non direttamente assegnato al trattamento dei pazienti con COVID-19, nella modalità di cui ai commi a) e b) del presente articolo, la Regione procederà all'erogazione del contributo aggiuntivo

[3] Le attestazioni rilevazione timbrature dovranno essere aggregate in un unico file pdf, o più file pdf, a seconda della loro dimensione e successivamente trasmesse alla Regione Calabria.

una tantum per la quota corrispondente pari al 100% del finanziamento richiesto;

d) Il Beneficiario, a seguito dei trasferimenti da parte della Regione, procederà all'erogazione dei compensi aggiuntivi "una tantum" al personale, e successivamente trasmetterà all'Amministrazione Regionale, entro il termine di 60 giorni dal trasferimento delle somme da parte della Regione, utilizzando le funzionalità del sistema SIURP e inviando, unitamente, all'indirizzo PEC dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it, la documentazione che attesta il pagamento effettuato (cedolino paga[4] da cui si evince l'erogazione dell'indennità forfettaria "una tantum" e relativo mandato di pagamento quietanzato[5], unitamente, in caso di mandato cumulativo, al prospetto di riconciliazione, da cui si evinca il pagamento), l'attestazione[6] di servizio, finalizzata a classificarne il rischio, con la specifica dell'Unità Operativa dove il personale ha prestato servizio, unitamente alla "Dichiarazione di corretta esecuzione" (in Allegato 3 alle Linee Guida) opportunamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente;

Eventuali risorse non utilizzate a chiusura dell'intervento dovranno essere restituite all'Amministrazione Regionale secondo le modalità che saranno opportunamente indicate a seguito delle verifiche e dei controlli inerenti alla rendicontazione della spesa.

Articolo 7
MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO E DELLE SPESE

1. ll Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, indicando il codice SIURP ricevuto;
2. ll referente dell'Azienda per il monitoraggio, responsabile dell'inserimento sulla piattaforma SIURP dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziari, oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti è individuato nella persona di_____.
3. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca del Decreto e al recupero delle eventuali somme già versate.
4. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria per il finanziamento dell'operazione.
5. Per le funzionalità del sistema di monitoraggio SIURP, è a disposizione l'indirizzo helpmonit@regione.calabria.it della Regione Calabria.

Articolo 8
CONTROLLI

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà

[4] I cedolini paga dovranno essere aggregati in un unico file pdf, o più file pdf, a seconda della loro dimensione e successivamente trasmessi alla Regione Calabria.

[5] I mandati di pagamento dovranno essere aggregati in un unico file pdf, o più file pdf, a seconda della loro dimensione e successivamente trasmessi alla Regione Calabria.

[6] Le attestazioni di servizio dovranno essere aggregate in un unico file pdf, o più file pdf, a seconda della loro dimensione e successivamente trasmesse alla Regione Calabria

opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dalla presente Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo ed al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'art. 9 del presente Atto di Convenzione.

Articolo 9
CAUSE DI DECADENZA E REVOCHE

1. L'Amministrazione procede con la revoca totale o parziale del contributo nei casi di seguito elencati:

a. IL mancato rispetto della tempistica e delle disposizioni disciplinate agli articoli di cui alla presente Convenzione;

b. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;

c. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;

d. la violazione degli obblighi del Beneficiario disciplinati dal presente Atto di Convenzione;

e. l'indebita percezione del Contributo, dovuta a dolo o colpa grave (quindi imputabile al Beneficiario e non sanabile), accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

f. l'esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;

g. laddove, per le medesime iniziative finanziate con l'operazione oggetto della concessione, siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o, comunque, concesse da enti o istituzioni pubbliche;

h. laddove non siamo stati rispettati gli obblighi di comunicazione e pubblicità.

2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito:

a) Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse calcolato dal momento dell'erogazione.

b) Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione

(con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

c) Entro il già menzionato termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.

d) L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

e) L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione fornendone comunicazione al beneficiario.

f) Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;

g) Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente per le procedure di recupero.

3. Nei casi di restituzione del Contributo in conseguenza della revoca, il Beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
4. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali emerse all'atto della revoca saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Articolo 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Beneficiario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione medesima e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.;
2. Il Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare") è la Regione Calabria, con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. Di seguito i relativi dati di contatto: presidente@pec.regione.calabria.it Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it
3. I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate:
   A. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il

Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679);
I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla presente Convenzione, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati sono stati acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della presente operazione, europei, nazionali e regionali che disciplinano le fonti di finanziamento impiegate. Inoltre, i dati del Beneficiario potranno essere trattati per la gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, per l'attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali (ad es. SIURP) e nazionali, per il trattamento delle irregolarità, segnalazioni agli organi competenti, per l'elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale ed europea, per l'elaborazione di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, o sovraordinati.

B. Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 2016/679). I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della stipula e dell'esecuzione della Convenzione di cui il Beneficiario è parte e per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della medesima Convenzione;

C. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) del Reg. 679/2016). I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi legali, ivi incusi eventuali obblighi legali connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

4. Di norma non vengono richieste "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati (ove eventualmente richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nella presente Convenzione, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
5. Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove eventualmente richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano (Art. 10) ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia, nonché per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
6. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare la revoca o decadenza dalla concessione del contributo, nonché l'impossibilità di stipulare la presente Convenzione.
7. La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
8. Ad eccezione dei casi in cui la legge (ad. esempio in materia di trasparenza amministrativa) imponga la diffusione dei dati personali (ad. esempio pubblicazione dei dati tramite i siti istituzionali), i dati non saranno diffusi.
9. Il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per il conseguimento

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

10. I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
11. L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 ss del GDPR.
12. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.
13. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a Regione Calabria - Dipartimento Organizzazione e risorse umane - all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro ovvero all'indirizzo PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it

Articolo 11
SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI

1. Regione Calabria e Beneficiario convengono che lo scambio dei dati, dei documenti amministrativi e delle informazioni tra essi avviene secondo modalità e strumenti elettronici.

Articolo 12
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Il Beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di erogazione del finanziamento, le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione;
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata e disponibile per almeno 5 anni dalla data di erogazione del finanziamento (saldo);
3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti

documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione, del Gestore Concessionario e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.

Articolo 13
INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.
   a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
   b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del progetto di cui al presente Atto di Convenzione.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:
   - il nome del Beneficiario;
   - la descrizione dell'operazione;
   - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
   - la localizzazione geografica dell'operazione;
   - l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
   - ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

Articolo 14
FORO COMPETENTE

1. Il presente Atto è disciplinato dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le parti non riescano nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Catanzaro, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 15
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

Per il Beneficiario, il _____

Per la Regione Calabria, il _____